

Penale Sent. Sez. 1 Num. 13234 Anno 2021

Presidente: IASILLO ADRIANO

Relatore: SARACENO ROSA ANNA

Data Udiienza: 08/10/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PRATESI DOMENICO nato a REGGIO CALABRIA il 12/07/1970

avverso l'ordinanza del 20/02/2020 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA

udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO;

lette/sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI

Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21 gennaio 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria applicava a Domenico Pratesi la misura della custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziato, in concorso con Orazio Assumma, del reato di cui agli artt. 110, 629 comma 2, 628, comma 3, n. 3, 416 bis.1 cod. pen., commesso in Reggio Calabria nel luglio 2019.

Secondo la contestazione cautelare, Assumma, componente della cosca Labate, con l'intervento di Domenico Pratesi, esponente della cosca Libri, che fungeva da intermediario ed organizzatore di un incontro, costringeva l'imprenditore Francesco Berna -impegnato nell'esecuzione di lavori edili senza la previa autorizzazione dei Labate, titolari del controllo sul territorio interessato dall'edificazione - al versamento dell'importo di 50.000 euro, costituente la prima tranche della somma di 150.000 euro complessivamente richiesta, nonché a rifornirsi di materiale edile presso un colorificio, di fatto nella sua disponibilità. Con le aggravanti dell'impiego del metodo mafioso e dell'agevolazione del sodalizio Labate nonché dell'essere stato il fatto commesso da persone facenti parte dell'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen.

2. Con ordinanza del 21 febbraio 2020 il Tribunale di Reggio Calabria, costituito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., respingeva la richiesta di riesame avanzata dall'indagato, confermando l'ordinanza impugnata.

2.1. Il ricorrente aveva contestato la sussistenza della gravità indiziaria per essere l'accusa basata esclusivamente sulle dichiarazioni dell'imprenditore. Costui risultava indagato, quale associato alla cosca Libri nel procedimento denominato "Libro nero", specularmente al Pratesi, indagato quale partecipe alla medesima consorte nel procedimento c.d. "Teorema". Ne discendeva la necessità che il relativo propalato fosse corroborato da riscontri esterni, nella specie mancanti, essendo Berna persona offesa di reato probatoriamente collegato ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.

2.2. Il Tribunale disattendeva l'eccezione difensiva, negando l'esistenza di qualsivoglia collegamento probatorio tra l'episodio estorsivo in danno del Berna e il reato associativo e osservando che: a) l'estorsione in esame non risultava promanazione del sodalizio di appartenenza del Pratesi, ma era stata realizzata con la finalità di agevolare la cosca Labate; b) i due coindagati, Pratesi e Assumma, militavano in differenti contesti associativi; c) la prova dell'estorsione subita dal Berna non ridondava sulla prova della sua appartenenza alla cosca

Libri, essendo al contrario indice di credibilità e attendibilità delle dichiarazioni dal medesimo rese nel presente procedimento.

3. Propone ricorso l'interessato a mezzo dei difensori, Marco Gemelli e Antonio Trimboli, articolando un unico motivo, con il quale lamenta vizio di motivazione con riferimento al disconoscimento al dichiarante della veste processuale di indagato in procedimento collegato, con conseguente disapplicazione dei criteri di valutazione posti dall'art. 192, comma 3 e 4, cod. proc. pen..

Il provvedimento avversato avrebbe omesso di confrontarsi con "frammenti oggettivi e soggettivi" della vicenda estorsiva e associativa, specificamente dedotti dalla difesa nell'invocare la relazione probatoria. Si era, invero, osservato che la stessa contestazione cautelare conteneva un espresso riferimento all'intraneità del Pratesi alla cosca Libri e detta appartenenza aveva, in tesi di accusa, facilitato la commissione del reato. Tanto bastava a dare ragione degli evidenziati punti di contatto tra i due procedimenti: la comune militanza nella stessa consorteria della vittima e del concorrente nell'estorsione; l'intervento del Pratesi nella vicenda estorsiva non quale *quisque de populo*, ma quale esponente della medesima cosca di appartenenza della persona offesa. In altri termini, la prova dell'estorsione in danno del Berna, con l'intervento di un sodale della stessa famiglia mafiosa, rifluiva sull'accertamento del reato associativo ascritto al ricorrente, provandone, da un lato, la continuità e stabilità dei rapporti con la famiglia mafiosa di appartenenza; dall'altro, la sua caratura criminale all'interno del gruppo di riferimento a ragione dell'iniziativa assunta in danno di un associato. E a ulteriore riprova dell'addotta connessione probatoria la difesa aveva depositato il verbale dell'udienza del 5.2.2020 celebrata nel procedimento c.d. Teorema Roccaforte nei confronti di Pratesi e altri. In quella sede il P.M. aveva dato avviso di deposito di attività integrativa di indagine e in particolare dell'informativa finale redatta nel presente procedimento (inteso operazione Helianthus) e delle dichiarazioni rese dall'imputato di reato connesso Berna Francesco, nonché degli interrogatori del Berna, assunti nell'ambito del procedimento "Libro Nero"; tanto ai fini di integrare le proprie richieste di prova.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene il Collegio che il ricorso appare fondato.
2. La questione sottoposta al vaglio di questa Corte è incentrata sulla posizione da attribuire al denunciante e persona offesa dal reato, Francesco Berna, a sua volta imputato, in concorso proprio con il Pratesi, della

partecipazione alla stessa consorteria, la famiglia Libri, e sui conseguenti criteri di valutazione delle sue dichiarazioni.

3. Dalla lettura del provvedimento emerge, in primo luogo, che al tempo in cui si riferisce la contestazione in esame (luglio 2019) e quando Berna venne sentito sulla patita estorsione egli era già indagato per associazione alla cosca Libri e detenuto per tale titolo dal 31.7.2019, in forza di ordinanza custodiale emessa nell'ambito dell'operazione "Libro Nero"; anche l'odierno indagato, quale esponente del medesimo consesso mafioso, era stato attinto da misura cautelare custodiale nell'ambito dell'operazione Teorema.

Il fatto in disamina è stato ricostruito dai giudici di merito sulla scorta delle dichiarazioni (testualmente riportate) rese dalla persona offesa, impegnata nella costruzione di un complesso immobiliare di trenta appartamenti. Berna ha riferito che Pratesi era intervenuto, precisandogli che i Labate avevano chiesto spiegazioni sull'intervento edilizio intrapreso a loro insaputa e senza il loro consenso, mentre l'Assumma, nel successivo incontro, gli aveva fatto presente che quei terreni ricadevano nella loro zona di influenza (*"Ci vediamo là con questo, il quale comincia a dire al solito, in pratica, che non ce li abbiano... tutti i terreni là, sono tutte cose loro in pratica, ci sono pochi terreni e quindi quei pochi terreni non glieli dobbiamo toccare, che se c'è un intervento glielo dobbiamo prima andare a dire, così loro si regolano che hanno le loro imprese con cui fanno gli interventi...e dopo tutta questa tiritera, in pratica, in buona sostanza, definiamo l'importo che vogliono per questo intervento"*).

Ha, quindi, ritenuto raggiunta la gravità indiziaria a carico dell'indagato, a sua volta impegnato con la propria ditta in uno dei cantieri di Siclari Francesco, socio del Berna, osservando: *"il ricorrente, in qualità di intermediario autorevole, avvicina la persona offesa, la informa che i Labate avrebbero voluto conto in merito al cantiere avviato senza preventiva autorizzazione in zona di loro competenza e organizza l'incontro tra Berna e Assumma, finalizzato a formulare la richiesta estorsiva, come si desume dal propalato degli interrogatori resi nelle date del 9.8.2011, 8.10.2019 e 6.11.2019"*.

4. Tanto posto, l'affermazione che non v'era alcun collegamento tra il fatto in esame e il fatto associativo perché gli autori dell'estorsione appartenevano a diversi sodalizi criminosi, l'estorsione era stata realizzata per agevolare la cosca Labate e ex se non forniva prova dell'appartenenza del Berna alla cosca Libri, non appare in coerente conducenza con le menzionate premesse fattuali.

Va, in proposito, rammentato che, secondo l'autorevole lezione interpretativa di questa Corte (Sez. U, n. 1048 del 06/12/1991, dep. 1992, Scala Rv. 189181), sussiste un collegamento interprobatorio ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., non solo quando un unico elemento di fatto

proietti la sua efficacia probatoria su una molteplicità di illeciti penali tutti contemporaneamente da esso dipendenti per quanto concerne la prova della loro esistenza, ma anche quando gli elementi probatori rilevanti per l'accertamento di un reato o di una sua circostanza spieghino qualsiasi influenza sull'accertamento di un altro reato oggetto di un diverso procedimento o sull'accertamento di una sua circostanza.

Del collegamento tra le due vicende -quella estorsiva e quella associativa- la difesa non ha dato per scontata l'esistenza, ma ha evidenziato le correlazioni esistenti non solo sul piano soggettivo -per essere Pratesi e Berna coinvolti nel medesimo contesto mafioso e comparando Berna nella veste di parte lesa e Pratesi nella veste di indagato nel presente procedimento-, ma anche e soprattutto sul piano oggettivo giacché, secondo la stessa prospettazione accusatoria, il fatto estorsivo pare debba inquadrarsi nella regolamentazione degli assetti economico-imprenditoriali di coesistenti articolazioni mafiose e nella logica spartitoria delle rispettive zone di influenza.

In altri termini, secondo quanto sembra emergere dalla stessa decisione, l'"autorevolezza" dell'intermediazione del Pratesi trova il suo antecedente logico nei legami e rapporti di forza tra i due gruppi associativi e la sua finalità ultima nella garanzia -all'esterno e all'interno- del rispetto della regola superiore che disciplina i rapporti tra organizzazioni criminali nella gestione dell'attività economica nelle zone di rispettiva competenza.

5. Il Tribunale ha, dunque, sbrigativamente liquidato le pertinenti obiezioni difensive e ha esaurito il suo sforzo argomentativo nel rimarcare che l'estorsione ridondava a vantaggio di un sodalizio diverso da quello di appartenenza del Berna e del Pratesi, trascurando di valutare i possibili riflessi probatori indiretti e la possibile inferenza logico-rappresentativa dell'elemento di prova, rilevante per l'accertamento del fatto estorsivo, anche rispetto all'accusa associativa elevata a carico del ricorrente per la sua ipotizzata intraneità allo stesso contesto mafioso partecipato dal Berna.

Nè può trascurarsi, infine, che dall'esame dell'ordinanza è emersa la circostanza che Berna è stato assunto, già a monte dal P.M., con le garanzie di legge, quale indagato di reato collegato, sicché a fronte della veste, non incongruamente assegnatagli, tanto il collegamento tra le due fattispecie, quanto, e soprattutto, la valutazione della consistenza e tenuta del quadro indiziario non appaiono adeguatamente verificate.

6. Per le considerazioni svolte il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria che dovrà, pur in piena libertà cognitiva, condurre un nuovo giudizio, colmando le riscontrate lacune ed evitando le segnalate illogicità.

**Trasmessa copia ex art. 23
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332**

P.Q.M.

Roma, li 8 APR. 2021

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, l'8 ottobre 2020

Corte di Cassazione - copia non ufficiale